

COMUNE DI SODDÌ

(Provincia di Oristano)



Ufficio del Sindaco

Prot. n. 1029

ORDINANZA N. 1 del 15 maggio 2019

Oggetto: prescrizioni antincendio e di prevenzione e profilassi delle malattie parassitarie – anno 2019

IL SINDACO

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/11 del 09.05.2017 e suoi allegati, con la quale la Regione Sardegna, in attuazione dell'art. 3 lett. F) della Legge n. 353 del 21.11.2000 ha emanato il provvedimento che disciplina le prescrizioni di contrasto delle azioni determinanti anche solo potenzialmente, l'innescò d'incendio nelle aree e nei periodi di rischio e a disciplinare l'uso del fuoco per l'intero anno solare, determinando dal 1° giugno al 31 ottobre il periodo in cui vige lo stato di "elevato pericolo di incendio boschivo" per il triennio 2017-2019;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n° 17/2 del 03/05/2019, recante l'aggiornamento delle prescrizioni regionali antincendio – campagna 2019, parte integrante del Piano Regionale 2017 – 2019;

Viste le prescrizioni Regionali antincendio 2019, di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio nelle aree e nei periodi a rischio incendio boschivo previste dalla legge quadro sugli incendi boschivi n. 353 del 21 Novembre 2000 e dalla L.R. N° 8 del 27/04/2016;

Ritenuto indispensabile tutelare la pubblica incolumità nonché l'igiene pubblica, evidenziando e ponendo in essere le misure di prevenzione adottate dalla Giunta Regionale ai fini della salvaguardia e della tutela dell'ambiente nonché della salute pubblica nel periodo a prevalente rischio di incendio ed a rischio per la potenziale proliferazione di insetti e parassiti nocivi per la salute dell'uomo e degli animali;

Vista la L.R. n. 8 del 27.04.2016 che definisce puntualmente i criteri per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, nel rispetto dei principi di gradualità, proporzionalità, ragionevolezza e parità di trattamento, di cui all'art. 10 della legge quadro n. 353 del 2000;

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, norme in materia ambientale;

Vista la Legge n. 689 del 24.11.1981;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Vista la Legge Quadro sugli incendi boschivi del 21/11/2000 n.353;

ORDINA

Si fanno proprie tutte le prescrizioni di cui all'allegato alla Delibera G.R. n°17/2 del 03/05/2019

ENTRO IL 1 GIUGNO 2019 SIANO PUNTUALMENTE ESEGUITE:

A - le seguenti prescrizioni di cui all'allegato alla Delibera G.R. n°17/2 del 03/05/2019;

1) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima;

2) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;

3) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;

4) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite nell'allegato della deliberazione regionale su richiamato, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;

5) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

B) le ulteriori seguenti prescrizioni:

1) I proprietari, gli affittuari, i conduttori e/o chiunque abbia disponibilità - a qualsiasi titolo - di terreni, cortili o spiazzi all'interno del perimetro urbano e nelle immediate adiacenze, sono tenuti a ripulirli da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, infiammabile, che potenzialmente può innescare o propagare il fuoco, nonché da ogni altro materiale di qualsiasi natura che potenzialmente può favorire il proliferare di insetti e altri animali nocivi.

2) I proprietari, gli affittuari, i conduttori di terreni, giardini, cortili, aie, nonché delle aree adiacenti ai fabbricati, siti all'interno delle aree urbane, appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti ad effettuare un'accurata opera di disinfestazione al fine di scongiurare il proliferare di insetti e parassiti dannosi per la salute dell'uomo e degli animali.

3) E' vietato il ricovero, il transito, la sosta ed il pascolo del bestiame (bovini, equini, suini, caprini e ovini) nel centro abitato e nelle aree urbane periferiche (salvo inderogabili esigenze da autorizzarsi preventivamente con le necessarie prescrizioni da impartirsi a cura del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. n. 5 di Oristano), nonché tenere all'interno del perimetro urbano accumuli di letame o di altre immondizie (materiali ferrosi, materiale infiammabile di qualsiasi natura, ecc.);

4) Potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante e che comunque fuoriescono dal limite di proprietà; tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi che si protendono oltre il confine stradale, ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade.

tali situazioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio - (fino al 31 ottobre 2019)

SANZIONI

- Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni di cui alla Parte A della presente Ordinanza saranno punite a norma della Legge n. 353 del 21.11.2000, e dell'art. 24 della L.R. n. 8 del 27.04.2016 così come previsto dal titolo VI all'art. 25 delle prescrizioni antincendio allegata alla delibera della Giunta Regionale n. 23/11 del 9.05.2017;

- Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni di cui alla **Parte B** della presente Ordinanza saranno punite con una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00 (articolo 7 bis del D. Lgs.

18.08.2000 n.267). E' ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad euro 50,00. In caso di mancata oblazione si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981 n.689.

DISPONE

Per quanto non compreso nella presente Ordinanza valgono tutte le prescrizioni e disposizioni in materia di prevenzione incendi prescritte nell'allegato della Deliberazione della Giunta Regionale n°17/2 del 03/05/2019, che fanno parte integrale e sostanziale della presente ordinanza.

La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune.

AVVERTE

Non verranno dati ulteriori avvisi ai trasgressori ed alla scadenza sopra indicata, nei casi di accertata violazione, l'Ufficio Tecnico Comunale si farà carico dei lavori di pulizia, con successivo addebito delle spese alle persone interessate.

In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del presente Provvedimento o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

DEMANDA

Alla Polizia Municipale, al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla locale Compagnia Barracellare, alla Azienda sanitaria Locale, per il controllo ed il rispetto della presente Ordinanza e delle prescrizioni in essa impartite, oltre che di tutte le leggi e i regolamenti in materia, perseguendo i trasgressori a norma di legge.

La presente Ordinanza viene altresì trasmessa alla Prefettura e alla Questura di Oristano, alla locale Stazione Carabinieri, al Comando Provinciale dei VV.FF. di Oristano, alla Stazione Forestale e Vigilanza Ambientale di Ghilarza, alla Compagnia Barracellare e all'Ufficio Tecnico Comunale.

Un allegato

Dalla Residenza Municipale, lì 15 maggio 2019

IL SINDACO
Dr.ssa Greta Pes